



COMUNE DI VITTORIA

C.U.C. Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Ordinanza n° 31

del 8 MAG. 2018

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

e

COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA

IL SINDACO

Vista la Legge 21 settembre 2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto l'O.P.C.M. 28 agosto 2007 n°3606.

Visto l'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di P.S.

Vista la Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°86 del 20/08/2013 di approvazione del Piano Speditivo di Protezione Civile e successiva delibera di G.C. n.156 del 13/4/2017 con oggetto "aggiornamento del piano comunale di protezione civile" dove è incluso il piano d'intervento per incendi di interfaccia.

Visto l'art. 54 del T.U. Degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la direttiva europea 2000/29/CE;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

Visto l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 che inserisce all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 6, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata».

Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia.

Considerato che:

- il fenomeno degli incendi boschivi si presenta costantemente, specie durante la stagione estiva, con gravi conseguenze sull'ambiente naturale, accentuando il fenomeno di erosione e di desertificazione del territorio comunale;
- l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta una proliferazione di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi.

Ritenuto necessario dover regolamentare la materia, per competenza territoriale, dando precise indicazioni sulla eventuale combustione in loco di minime quantità di residui vegetali, provenienti da lavorazioni colturali.

ORDINA

Articolo 1

Nell'intero territorio comunale, è vietato nei campi, nei boschi e nei terreni cespugliosi:

- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innescò o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
- abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

Che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in *compost*, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

- 1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Maggio, dalle ore 05.00 alle ore 09.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 . Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale;
- 2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 2,00 avendo cura di isolare l'intera zona destinata a bruciare le *stoppie* tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento.
E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- 4) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco (lo stero è

- l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- 5) la combustione deve essere effettuata ad almeno 300 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 300 da zone boscate;
 - 6) dare preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale due giorni prima della data di cui avverranno le operazioni di abbruciamento;
 - 7) per le zone ricadenti nella R.N.O. - Pino d'Aleppo, dovrà essere richiesto all'Ente Gestore apposito N.O. in deroga al Regolamento vigente, almeno 7(sette) giorni prima delle operazioni di abbruciamento;
 - 8) dare comunicazione al Comando di Polizia Municipale al termine delle operazioni di abbruciamento al numero di tel. 0932-514811, resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

Articolo 2

I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese** dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare dovranno provvedere alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafulco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'insorgere di incendi o la propagazione del fuoco, per una fascia non minore di **m. 20 dalla strada**.

Articolo 3

Ai proprietari di terreni limitrofi alla ferrovia di creare apposita fascia parafulco sgombera da stoppie ed erbe secche per una distanza non inferiore a m10.

Articolo 4

Agli Enti gestori della viabilità pubblica nonché le società ferroviarie, lungo le tratte di rispettiva competenza, di provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.

Articolo 5

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed

ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

AVVERTE

chiunque avvista un incendio in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne avviso agli Enti competenti:

- **Corpo Forestale** numero chiamate d'emergenza 1515
- **Vigili del Fuoco** numero chiamate d'emergenza 115
- **Corpo di Polizia Municipale** numero verde 800276803

I cittadini sono invitati a porre in essere tutte le opportune cautele, richiamando anche il dovere civico per il rispetto della natura, evitando comportamenti incauti che possono dare origine a pericolosi incendi.

In caso di incendio in area nella quale l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta con pericolo di incendio urbano, l'Ufficio di Protezione Civile Comunale applicherà le procedure previste dal "Piano Comunale di Protezione Civile - rischio incendio d'interfaccia", vigente.

La presente Ordinanza revoca la precedente in materia di incendi boschivi e verrà trasmessa alla Direzione Affari Generali, Decentramento e Programmazione Comunitaria del Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio nonché a mezzo PEC a:

n	Enti/Organismi	Città	PEC
1	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo	Ragusa	prefettura.prefrg@pec.interno.it
2	Dipartimento Regionale di Protezione Civile	Palermo	dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
3	Dipartimento Regionale di Protezione Civile, servizio Sicilia sud-orientale- Ragusa	Ragusa	s12.04@pec.protezionecivilesicilia.it
4	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste	Ragusa	Irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
5	Azienda foreste demaniali	Ragusa	regionesicilia.svilupporurale.servizio17@pec.it
6	Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Ragusa	com.ragusa@cert.vigilfuoco.it
7	Compagnia dei Carabinieri	Vittoria	trg23017@pec.carabinieri.it
8	Commissariato di Pubblica Sicurezza	Vittoria	comm.vittoria.rg@pecps.poliziadistato.it
9	Distaccamento Polizia Stradale	Vittoria	comm.vittoria.rg@pecps.poliziadistato.it
10	Guardia di Finanza	Vittoria	rg1150000p@pec.gdf.it
11	Libero consorzio comunale di Ragusa - Polizia Provinciale	Ragusa	protocollo@pec.provincia.ragusa.it
12	Libero consorzio comunale di Ragusa - direzione R.N.O. "Pino d'Aleppo"	Ragusa	protocollo@pec.provincia.ragusa.it
13	Comando Polizia Municipale	Vittoria	poliziamunicipale@pec.comunevittoria.gov.it
14	Ministero della Salute	Roma	dgprev@postacert.sanita.it

la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e le forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali, previste e punite dal Codice Penale, o amministrative, previste e punite dalla Legge 21 novembre 2000, n°353, per le violazioni alla presente Ordinanza verrà applicata le sanzioni di cui all'ex art.7bis del D.Lgs. 267/2000. Per tale violazione é ammesso altresì, il pagamento in misura ridotta della somma di € 250,00 così come previsto nella deliberazione della Giunta Municipale n°411 del 12 giugno 2009.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, - 8 MAG. 2018



Il Sindaco
Avv. Giovanni Moscato